VIA MAIL

AGENZIA DELLE DOGANE

Unione doganale

Roma, 08.04.2011

Protocollo: 36431 /RU

Rif.:

Allegati: 9

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI

e, p.c.

Alla Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso
SEDE

Alla Direzione Centrale Gestione Tributi e rapporti con gli Utenti
SEDE

All'Ufficio Antifrode Centrale
SEDE

OGGETTO: Tutela del diritto ad essere ascoltati ex art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) – Sentenze della Corte di Giustizia Europea rese nella cause C-349/07 del 18 dicembre 2008 e C-423/08 del 17 giugno 2010.

Con nota prot. n. 69606/RU del 10 agosto 2010 (all. 1) della scrivente sono stati forniti chiarimenti in ordine a taluni quesiti posti da alcune Strutture regionali riguardanti, tra l'altro, la problematica della corretta instaurazione del contradditorio nelle procedure di controllo a posteriori a seguito della contestazione di infrazioni doganali alla luce di quanto statuito al riguardo dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con Sentenza del 17 giugno 2010, resa nella causa C– 423/08[1] (all.2), e dalla Suprema Corte di Cassazione con la decisione n. 8481 del 09.04.2010 (all. 3).

Sulla scorta dei principi enunciati nelle citate sentenze i destinatari di decisioni che incidono sui loro interessi in modo sensibile devono, a pena di

[1] Che richiama i principi statuiti dalla stessa Corte di Giustizia europea con la Sent. 18 dicembre 2008 resa nella causa C – 349/07 Sopropè/Fazenda Publica.

DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Ufficio metodologia e controllo degli scambi
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 06 50246613 Fax +39 06 50243116 - e-mail: dogane.accertamenti.scambi@agenziadogane.i

invalidità degli atti adottati (Cass. Civ. Sez. V, 09.04.2010, n. 8481)[2], essere messi in condizione di manifestare le proprie osservazioni in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la propria decisione, beneficiando di un termine sufficiente all'esercizio del "diritto ad essere ascoltati" prima che si assuma la decisione relativa al recupero delle somme contestate, quand'anche tale termine non sia previsto nella normativa comunitaria (Sentt. della Corte di Giustizia europea rese in data 24.10.1996 nella causa C-32/95P, punto 21, e in data 21.09.2000 nella causa C-462/98P, punto 36).

Nel merito di tale specifica problematica, la scrivente con i chiarimenti resi con la citata nota prot. n. 69606/RU, provvedeva a richiamare - sulla scorta dello specifico parere formulato dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. n. 14530/2009 - quanto già disposto sull'argomento con nota prot. n. 29694/RU del 12.03.2010 circa l'applicabilità nelle sole revisioni dell'accertamento effettuate mediante accesso[3] presso la sede del soggetto sottoposto a verifica[4] del meccanismo partecipativo garantito dal comma 7 dell'art. 12, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), precisando che, in considerazione del diverso indirizzo giurisprudenziale dettato nella specifica materia con le citate sentenze della Corte di Giustizia europea C – 423/08 del 17 giugno 2010 e della Corte di Cassazione n. 8481 del 09.04.2010, era stata indirizzata al Generale Organo Legale (nota prot. n. 95483/RU del 16.07.2010) una richiesta di supplemento di parere in ordine all'applicabilità delle disposizioni recate dall'art.12 comma 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), anche ai casi di revisione dell'accertamento su base documentale svolta con attività integralmente posta in essere in ufficio. Tale richiesta riguardava anche chiarimenti, in caso di risposta positiva, sui modi[5] e sui termini per la sua concreta applicazione, fino alla data di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 16, punto 4, del Reg. CE n. 450/2008.

---

[2] Con questa decisione la Suprema Corte di Cassazione ha, tra l'altro, richiamato le statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 18 dicembre 2008 resa nella causa C-349/07 - Sopropè/Fazenda Publica - in tema di rispetto dei diritti della difesa.

[3] avvalendosi dei poteri istruttori di cui all'art. 52, commi da 4 a 10, del D.P.R. n. 633/72.

[4] In conformità a quanto statuito al riguardo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13890 del 26.02.2008.

[5] In particolare è stato domandato se il "diritto ad essere ascoltati" potesse essere esercitato mediante il rimedio della controversia doganale ex art. 65 e segg. del D.P.R. n. 43/73 (Testo Unico delle leggi doganali) e quali riflessi potesse avere la differenza di termini

Sul "diritto ad essere ascoltati" interveniva ancora la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14105 dell'11.06.2010 (all. 4) - le cui argomentazioni sono state poi riprese dalla sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 88/28/10 del 19.11.2010 (all.5) – con la quale è stata ribadita la portata dell'art. 11 del d.lgs. n. 374/90, circa le garanzie partecipative del contribuente, anche in caso di procedimento amministrativo di revisione dell'accertamento, con attività svolta integralmente in ufficio su base documentale, statuendo l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi di tale tipo in quanto emessi "*senza l'osservanza del diritto al contradditorio - e quindi difesa – dell'importatore nella fase precedente l'emissione dell'ingiunzione*".

Infine, la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 22320 del 03.11.2010 (all.6)[6], che richiama quanto già statuito al riguardo dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 244 del 24 luglio 2009, ha ribadito ancora una volta la portata dei principi predetti dichiarando la nullità degli atti di contestazione emessi senza il rispetto dei termini previsti dall'articolo 12 comma 7 della legge 212/2000 – e senza adeguata motivazione nei casi di urgenza - anche nelle ipotesi in cui non sia stata eseguita alcuna verifica fiscale presso la sede del contribuente.

Al riguardo, in considerazione della diversità dei termini concessi per la regolare instaurazione del contradditorio dalla bozza di Disposizioni di Applicazione del nuovo Codice Doganale Modernizzato di cui al Reg. CE n. 450/2008 (che prevede un termine per le osservazioni del contribuente di trenta giorni) e dall'art.12, comma 7, della legge n. 212/2000 (che prevede invece un termine di sessanta giorni) si predisponeva, con nota prot. n. 34649/RI del 01.12.2010 della Direzione centrale accertamenti e controlli, una proposta di modifica normativa[7] dell'art. 11 del d.lgs. n. 374/1990 e dello Statuto del contribuente - successivamente trasmessa all'Ufficio del Coordinamento legislativo del vigilante Ministero, unitamente alla pertinente documentazione tecnica, con nota prot. n. 161284/RU del 15.12.2010 della Direzione centrale affari giuridici e contenzioso, - al fine di adeguare i termini, in esso indicati, a quelli previsti in

---

previsti per l'esercizio del contradditorio dall'art. 12, c. 7 della legge n. 212/2000 (60 giorni) e dall'art. 11,c. 7 del d.lgs. n. 374/90 (30 giorni).

[6] Del medesimo tenore anche la Commissione Tributaria provinciale di Trento con la sentenza n. 7/5/11 del 07.02.2011 (all.7).

[7] La proposta di modifica riguarda anche l'art. 12 dello "Statuto del contribuente" al fine di armonizzarlo con quanto disposto al riguardo con il citato art. 11, d.lgs. n. 374/1990.

materia dalla citata bozza di Disposizioni di Applicazione del Reg. CE n. 450/2008.

Ciò posto, alla luce dei predetti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, la scrivente, con nota prot. n. 4551/RU del 02.02.2011, rappresentava all'Avvocatura Generale dello Stato la necessità di addivenire con urgenza ad un riesame dell'intera tematica in modo da tutelare pienamente l'interesse erariale a non vedere caducati i propri provvedimenti per vizi di natura procedimentale causati dal mancato rispetto del cosiddetto "diritto ad essere ascoltati", comunicando anche l'intenzione di emanare in via cautelativa, nel caso il riesame della questione impegnasse ancora sensibilmente del tempo, disposizioni congrue alla ormai consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Tanto sopra rappresentato, atteso il tempo trascorso e nelle more del definitivo pronunciamento dell'Avvocatura Generale dello Stato, considerata la necessità di salvaguardare la legittimità degli avvisi di contestazione emessi al termine di una attività di revisione dell'accertamento, posta in essere esclusivamente in Ufficio, dal rischio di declaratoria di nullità in sede giurisdizionale per i motivi sopra richiamati e fermo restando il contenuto delle altre istruzioni impartite con la nota prot. n. 29694/RU del 12.03.2010 (all.8) della scrivente, si dispone quanto segue.

Il rispetto del termine di garanzia partecipativa del contribuente di cui all'art. 12 dello Statuto del contribuente dovrà essere assicurato, in via precauzionale, per tutti i procedimenti di accertamento relativi a tributi, compresi i casi di revisione dell'accertamento su base documentale, con attività integralmente posta in essere in ufficio.

La data di redazione/notifica del pertinente verbale di constatazione, così come stabilito con la citata sentenza della Corte di Giustizia europea resa nella causa C-423/08, - ove in esso siano individuati il debitore e il debito - rappresenterà anche il termine utile per la contabilizzazione nei registri doganali dei relativi importi di cui all'art. 220 del Reg. CE n. 2913/1992 (C.D.C.)[8].

[8] Al riguardo si richiamano le istruzioni fornite con la nota prot. n. 113235/RU del 21.09.2010 della D.C.A.C.(all. 9).

Particolare attenzione dovrà essere prestata ai termini di prescrizione dell'azione dell'accertamento in quanto il loro solo approssimarsi, come statuito anche dalla Suprema Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 22320 del 03.11.2010, non costituisce elemento sufficiente ai fini della adeguata motivazione della "particolare urgenza" che , ai sensi degli artt. 3 e 21 septies della legge n. 241/1990, consente ancora l'emanazione dell'atto di contestazione prima della scadenza del termine di cui al predetto art. 12, della legge n. 212/2000 (si richiama, sul punto, la nota prot. n. 158938 del 30.11.2009 della scrivente).

Le Direzioni e gli Uffici in indirizzo provvederanno ad impartire istruzioni conformi ai principi enunciati con la presente nota procedendo, successivamente, ad un attento monitoraggio per verificarne la puntuale applicazione.

Sarà cura della scrivente Direzione Centrale, al ricevimento del richiesto supplemento di parere da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato e/o all'esito della sopra citata proposta di modifica legislativa dell'art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000, impartire, se del caso, ulteriori istruzioni in merito alle concrete modalità da utilizzare per garantire il rispetto del diritto del contribuente alla corretta instaurazione del contradditorio anche nelle revisioni documentali integralmente eseguite in Ufficio.

Il Direttore Centrale
f.to Dr.ssa Cinzia BRICCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93